INFORMATIVA

Vista la richiesta di espressione di parere di adeguatezza da parte del Collegio in merito ai compensi professionali per prestazioni eseguite, si informa che:

- il Decreto legge 1/2012 del 24.01.2012, convertito con modifiche nella legge 27/2012 del 24.03.2012, ha definitivamente abrogato le tariffe previste per le professioni ordinistiche, eliminando il sistema tariffario stesso, regolamentato da una serie di norme speciali collegate alle varie leggi professionali;
- l'art. 9 del succitato provvedimento normativo ha specificatamente stabilito al c. 1 che "sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico", aggiungendo al c. 5 che "sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1".

Ciò premesso risulta che le norme, ai sensi delle quali veniva espresso il parere delle Associazioni Professionali (Art. 2233 comma 1 c.c. "Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal Giudice, sentito il parere dell'Associazione Professionale a cui il professionista appartiene" - Art. 636 c.p.c. "Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita dalla sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie. Il Giudice se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali"), sono state implicitamente abrogate dal c. 5 del suddetto art. 9, presumendo le stesse la vigenza di tariffe, abrogate, a loro volta, dal c. 1 del citato articolo.

Inoltre pare evidente l'intento di rimettere solo al Giudice ogni decisione in merito al compenso spettante al professionista. Infatti l'art. 9 della Legge di abrogazione delle tariffe al c. 2 recita: "Ferma restando l'abrogazione di cui al c. 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro Vigilante […]". Tale intenzione risulta confermata anche dall'art. 1 del D.M. n. 140 del 20.07.2012 che prevede una competenza esclusiva del Giudice ormai libera da qualunque altro criterio e/o verifica che non siano le disposizioni previste dal D.M. stesso.

F.to Il Presidente
Michele Specchio

Il sottoscritto Geom. _____
preso atto dell'informativa sopra riportata, conferma comunque il proprio interesse all'ottenimento di parere da parte del Collegio, relativo ai compensi professionali per le prestazioni eseguite.

Dichiara inoltre, sin d'ora, di rinunciare a qualunque azione risarcitoria e/o di rivalsa nei confronti del Collegio in caso di contestazione e/o rigetto del documento da parte dell'autorità giudiziaria o di altro soggetto interessato.

Luogo e data _____

Firma